

## DETERMINA N. 01 DEL 13/10/2025

**Oggetto:** S.S. 1 Aurelia bis *"viabilità di accesso all'hub portuale di Savona"* - Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado - Variante alla S.S. 1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Albisola Superiore - Lotto di completamento.

Deroga all'articolo 215, comma 3; all'articolo 216, commi 2, 3 e 4; all'articolo 217, commi 1 e 2; all'articolo 3, comma 1, dell'allegato V.II del D.lgs. 36/2023

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

#### Visti

- l'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 - (convertito con modificazioni in Legge 14 giugno 2019, n. 55 e modificato dall'articolo 9 del decreto legge 16 luglio del 2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020 n. 120) che ha stabilito che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, fossero individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari Straordinari, disposta con i medesimi decreti;
- il comma 2 del citato articolo 4 che attribuisce al Commissario il potere di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio o la prosecuzione dei lavori;
- il comma 3 del medesimo articolo che stabilisce che *"per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021, con cui è stato individuato – in attuazione del citato articolo 4 del decreto-legge n. 32/2019 – nel sottoscritto Ing. Matteo Castiglioni il Commissario Straordinario dell'intervento infrastrutturale in oggetto;
- il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, così come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 e dal successivo decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n. 105.

#### Considerato che

- l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ha istituito la figura del Collegio Consultivo Tecnico, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che deve obbligatoriamente

costituirsì presso ogni stazione appaltante, per la risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto;

- l'articolo 5 del decreto-legge 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede l'obbligatorietà dell'intervento del Collegio Consultivo Tecnico nelle ipotesi di sospensione dei lavori e di risoluzione contrattuale, stabilendo che il Collegio Consultivo Tecnico adotti determinazioni sulla prosecuzione dei lavori;
- a norma dell'articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei Contratti), comma 1, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico è obbligatoria per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, e l'iniziativa per la costituzione del Collegio può essere assunta da ciascuna parte;
- sempre secondo l'articolo 215 del Codice dei Contratti, comma 2, il Collegio Consultivo Tecnico esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile esercitando attività di mediazione e di conciliazione;
- lo stesso articolo 215, comma 3 del Codice prevede che l'inosservanza dei pareri e delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento agli obblighi contrattuali, mentre l'osservanza di quelle determinazioni è esimente dalla responsabilità per danno erariale;
- l'articolo 216 del Codice inoltre impone il parere del Collegio Consultivo tecnico in tutti i casi di sospensione dei lavori volontaria o coattiva, e attribuisce al Collegio Consultivo Tecnico il potere di indicare le modalità di prosecuzione dei lavori in base ad una serie di valutazioni che involgono l'opportunità di mantenere l'appalto al medesimo soggetto, o di sostituirlo con uno degli altri utilmente collocati in graduatoria o di indire nuova gara d'appalto per il completamento dell'opera, o addirittura di proporre al Governo la nomina di un Commissario Straordinario;
- l'articolo 217 del Codice che stabilisce il regime delle determinazioni nei casi in cui è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori; nonché nel caso in cui le parti abbiano escluso la natura di lodo, rinviando comunque gli effetti del parere al comma 3 dell'articolo 215;
- l'articolo 3, comma 1, dell'Allegato V.2 al Codice stabilisce che il collegio consultivo tecnico deve essere costituito prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto o comunque non oltre dieci giorni da tale data e prevede che l'omessa o ritardata costituzione configuri ipotesi di responsabilità erariale.

#### **Ritenuto che**

- l'applicazione obbligatoria delle disposizioni normative suddette comporta significativi problemi di compatibilità con la natura e i poteri del Commissario Straordinario;
- il Commissario Straordinario opera in regime di straordinarietà esercitando poteri in deroga a tutta la normativa in materia di contratti pubblici, salve le eccezioni di legge e tali poteri gli sono conferiti per l'esecuzione ed il completamento degli interventi affidati;

- l'eventuale assunzione di determinazioni da parte del Collegio Consultivo Tecnico in applicazione di norme cui il Commissario ha il potere di derogare sarebbe inconciliabile con la *ratio* della legge che vuole la nomina e l'operare della figura commissariale;
- la stessa sovrapposizione delle decisioni del Collegio Consultivo Tecnico, se aventi natura di lodo contrattuale, alle decisioni assunte dal Commissario nell'esercizio dei poteri eccezionali attribuitigli per legge, finirebbe per snaturare la sua funzione configurando un chiaro caso di appalto eterodiretto, laddove la legge vuole che la gestione dei lavori commissariati sia in capo alla responsabilità di un unico soggetto;
- l'eventuale intervento di un soggetto terzo su decisioni fondamentali per l'andamento dell'appalto può compromettere l'omogeneità delle scelte adottate in via generale dal Commissario, onde comunque la devoluzione di controversie o dispute tecniche che possono significativamente incidere sull'esecuzione del contratto al Collegio Consultivo Tecnico non è compatibile con l'assetto dei rapporti creati anche in deroga dal Commissario;
- il potere conferito al Collegio Consultivo Tecnico in caso di risoluzione e/o sospensione contrattuale confligge con scelte che appartengono esclusivamente al Commissario Straordinario nell'ambito della sua piena autonomia decisionale, nell'esercizio dei poteri negoziali che allo stesso spettano all'interno del rapporto privatistico con l'appaltatore che contraddistingue la fase esecutiva dell'appalto; in tale contesto il parere di un organo terzo quale il Collegio Consultivo Tecnico finirebbe per inficiare tale autonomia negoziale;
- inoltre, i pareri del Collegio Consultivo Tecnico riducono in maniera eccessiva i margini di controllo giurisdizionale, con inaccettabili conseguenze sotto il profilo delle garanzie di legittimità dell'operato del Commissario Straordinario;
- infine, la ragione per cui la legge ordinaria ha previsto il Collegio Consultivo Tecnico, ossia per accelerare la definizione delle criticità che possono affliggere l'esecuzione dei lavori, è la medesima per cui è stato istituito il Commissario Straordinario, che è nominato dal Governo in funzione dell'urgenza e della celerità della sua azione (D.P.C.M. del 5 agosto 2021) per cui appare ultronea, nonché dannosa, la rimessione di alcune questioni al Collegio Consultivo Tecnico che affianca il Commissario, che già deve operare celermente *ope legis*;
- per le motivazioni richiamate nonché per la natura specifica degli interventi, è opportuno avvalersi del potere di provvedere in deroga alla vigente normativa;
- la deroga in questione appare pienamente consentita ove si osservi che le norme derogate non pregiudicano l'obbligo di rispetto delle vigenti disposizioni di diritto comunitario.

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto, per l'intervento infrastrutturale in oggetto

#### **DETERMINA**

- di derogare all'articolo 215, comma 3, del D.lgs. 36/2023 e, ove occorra, all'articolo 6 del decreto-legge 76/2020, nella disposizione che assoggetta a responsabilità per danno erariale l'inosservanza dei pareri e delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico;
- di derogare all'articolo 216, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 36/2023, nonché all'articolo 3, comma 1, dell'Allegato V.II del Codice e, ove occorra, all'articolo 5 del decreto legge 76/2020, nelle disposizioni che prevedono l'obbligatorietà dell'intervento del Collegio

Consultivo Tecnico nelle ipotesi di risoluzione contrattuale nonché di sospensione dei lavori, e che prevedono le decisioni dello stesso Collegio in merito alle indicazioni circa le scelte da adottare per la prosecuzione dei lavori, ivi compresa l'assunzione della natura di lodo contrattuale delle decisioni adottate;

- di derogare all'articolo 217, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti nella disposizione che stabilisce il regime delle determinazioni nei casi in cui è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori; nonché nel caso in cui le parti abbiano escluso la natura di lodo, rinviando comunque gli effetti del parere al comma 3 dell'articolo 215;
- di derogare all'articolo 3, comma 1, dell'Allegato V.II del Codice dei Contratti, nella disposizione che impone, sotto la pena della responsabilità erariale, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto o comunque non oltre dieci giorni da tale data;
- di pubblicare il presente decreto nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale di Anas S.p.A. dedicata alle Opere.

Il Commissario Straordinario  
Ing. Matteo Castiglioni